

Messaggio 2978

Concernente l'iniziativa parlamentare presentata nella forma elaborata dall'Ono P. Martinelli e confirmatari in merito alla modificazione del decreto legislativo concernente la previdenza a favore dei magistrati del 9 luglio 1963 e della legge sull'onorario e sulle previdenze a favore dei membri del Consiglio di Stato del 19 dicembre 1963

Onorevoli signori,
Presidente e Consiglieri,

in un primo tempo l'iniziativa dell'Ono Martinelli era stata demandata dalla presidenza del Gran Consiglio direttamente alla Commissione della gestione, essendo il Consiglio di Stato una delle parti in causa. La Commissione della gestione ha tuttavia chiesto il nostro parere, con una sua lettera dell'11 agosto 1984. Ci esprimiamo quindi esaminando i problemi che toccano i magistrati dell'ordine giudiziario ed evitando però per ovvi motivi di entrare nella materia che interessa direttamente i membri del nostro Consiglio.

Va d'altra parte detto che la questione della previdenza sociale dei Consiglieri è stata da noi discussa e riteniamo che alcuni punti meritano un attento riesame, sia perché contengono norme non più adeguate all'attuale situazione della previdenza professionale elvetica, sia perché possono produrre effetti che eccedono gli intendimenti originali. Ci si riferisce in particolare agli art. 12, 15 e 16 della legge sull'onorario e sulle previdenze a favore dei membri del Consiglio di Stato del 19 dicembre 1963.

Ricordiamo che il trattamento previdenziale dei Consiglieri di Stato è stato adottato nel 1955, quando essi furono esclusi dalla Cassa pensioni dei funzionari e liberati dal pagamento dei premi, che comunque non bastavano a finanziare secondo i correnti parametri attuariali le prestazioni garantite a partire dal 1943. I motivi di questa decisione sono esposti dettagliatamente nel rapporto 9.10.1953 della speciale commissione istituita in seguito alla mozione Janner del 25.6.1951, e sono gli stessi che hanno indotto da tempo la Confederazione ed alcuni altri cantoni ad adottare la formula usata per i membri del nostro Governo

* * * * *

L'Ono Martinelli propone in concreto una diminuzione dell'onorario dei magistrati, adducendo il motivo che la sua iniziativa, formulata nel 1976, si inseriva in alcune misure di risparmio in un periodo che doveva essere di sacrifici per tutti; l'esempio di tali sacrifici sarebbe dovuto venire dall'alto, almeno attraverso l'abrogazione di favori particolari e di misure discriminatorie (confronta verbali del Gran Consiglio, sessione ordinaria autunnale 1976, pag. 16).

Si deve subito dire che l'attuale sistema di previdenza dei magistrati fu introdotto nel 1963, e già allora non era estranea la motivazione di dover aumentare i loro onorari, giudicati troppo esigui, senza tuttavia modificare la scala organica della magistratura, poiché ciò avrebbe comportato una serie inarrestabile di rivendicazioni in altri settori. Gli onorari dei magistrati vennero in seguito ritoccati alcune volte, finché si giunse nel 1973 a fissarli con un rapporto percentuale rispetto al massimo della 1a classe dell'organico dei funzionari statali, compreso l'aumento del 40%. Tale soluzione è da considerare il frutto di una lunga e complessa ricerca di equilibrio che riteniamo ancor oggi valido e che reputiamo inopportuno cambiare. Per questo, ammesso che si voglia far pagare anche ai magistrati un contributo per la loro previdenza (lasciando allo Stato il compito di coprire l'eventuale differenza tecnicamente necessaria per finanziare le prestazioni particolari), bisogna ritoccare gli onorari verso l'alto, in modo da neutralizzare l'effetto di tale contributo.

La scelta del 1963 non derivò tuttavia in modo particolare dall'esigenza di adattare gli onorari. Vi erano altre ragioni di carattere più tecnico. In particolare, il sistema di previdenza allora in vigore mal si conciliava con le necessità della magistratura, nella quale entravano spesso professionisti di una certa età, per i quali i riscatti imposti dalla legge sulla Cassa pensioni erano proibitivi. Oggi la situazione è cambiata radicalmente, non ponendo più la legge ostacoli a chi vuole affidarsi in età avanzata. D'altra parte, nella magistratura entrano anche molti giovani giuristi o professionisti che dispongono di polizze di libero passaggio o della possibilità di riscattare anni d'assicurazione. D'altro canto tutta la legislazione sociale svizzera si è in questi decenni evoluta, fino a giungere al 1. gennaio 1985 all'introduzione della previdenza professionale obbligatoria (secondo

pilastro). E' quindi giunto il momento di ripensare l' istituto della previdenza professionale dei nostri magistrati tenendo conto della situazione odierna, pur badando a mantenere intatta l' attrattività della funzione di magistrato anche per il candidato di valore e d' esperienza.

Riteniamo quindi proponibile la seguente soluzione:

1. Integrazione di tutti i magistrati dell' ordine giudiziario nella Cassa pensioni statale;
2. adeguamento degli onorari base in modo da mantenere invariato l' onorario netto;
3. garanzia dei diritti acquisiti a tutti i magistrati attualmente in carica, segnatamente per il pensionamento in caso di mancata conferma e di pensionamento anticipato (60 anni di età e 20 di servizio), a carico dello Stato.
4. Rivalutazione della rendita secondo i parametri AVS per il pensionamento dopo i 65 anni per i magistrati che hanno già raggiunto il 60% del salario assicurato (massimo della rendita).

Come si vede, tale soluzione non modifica il limite di pensionamento dei magistrati, che non deve essere discusso in questo ambito; si adatta invece l' istituto previdenziale alle particolari necessità della categoria interessata. Con l' iscrizione dei magistrati nella Cassa pensioni e la loro graduale assimilazione in un regime di previdenza normale ci si avvicina alla formula scelta dalla maggior parte dei cantoni e che meglio si inserisce nel sistema svizzero di obbligatorietà del secondo pilastro.

La tabella 1 permette di confrontare il sistema di previdenza professionale attuale dei magistrati con quello previsto dalla legge sulla Cassa pensioni. Si nota che i magistrati raggiungono più rapidamente dei funzionari il massimo di pensione e beneficiano di una maggior liquidazione in caso di mancata rielezione; i funzionari godono di un miglior trattamento in caso di invalidità nei primi 15 anni di servizio.

TABELLA 1 - RAFFRONTO PIANO PRESTAZIONI/CONTRIBUZIONI FRA ASSICURATI CASSA PENSIONI (LCP) E MAGISTRATI (DPM)

	Assicurati Cassa pensioni (LCP) (% salario coordinato)	Previdenza magistrati (DPM) (% dell' onorario)
- rendita per invalidità	42% + 0,6% x 30 anni = 60%	40% per dieci anni, poi + 2% x 10 anni = 60%
- rendita di vecchiaia	42% + 0,6% x 30 anni = 60%	15% + 3% x 15 anni = 60%
- rendita vedovile	2/3 vecchiaia max = 40%	senza distinzione = 40%
- rendita per orfano	20% vecchiaia max = 12%	senza distinzione = 10%
- mancata conferma o rielezione	pensione dal 15.mo anno di contribuzione: 42% + 0,6% x 30 anni = 60% riduzione per colpa	15% + 3% x 15 anni = 60% nessuna riduzione per colpa
- supplemento per figli	10% vecchiaia max = 6%	senza distinzione = 5%
- età di pensionamento	65 anni per gli uomini	70 anni (obbligatori)
	62 anni per le donne	65 anni facoltativo, per uomini e donne
- pens. anticipato	60 anni età e 30 servizio	60 anni età e 20 servizio
- salario coordinato	salario base - 11'040.--	onorario lordo
- premio assicurat. a carico del dipendente	8% salario coordinato	nessun premio assicurativo

- a carico dello Stato	13% salario coordinato	pensione a carico dello Stato	
- dimissioni = rimborso contributi	contributi personali + % dal V. anno di contrib.	contributi che il magistrato avrebbe pagato secondo la LCP	
- anni di assicurazione	secondo periodo di contribuzione, riscatti compresi	invalidità gli anni di funzionario o gli anni riscattati contano come magistrato	
	limite di età o mancata conferma cfr. invalidità ma con 10 anni di magistrato		

L'attuale struttura della magistratura, composta in gran parte da giovani o da giudici di età media ma con un discreto numero di anni di servizio, porta a concludere che l'inserimento dei magistrati nella Cassa pensioni statale non comporta in sostanza un peggioramento della loro situazione previdenziale.

Dovranno evidentemente essere garantiti i diritti acquisiti dai magistrati attualmente in carica. Si tratta in particolare di permettere loro di chiedere il collocamento a riposo a 60 anni di età e 20 di servizio; inoltre deve essere mantenuta l'attuale indennità in caso di mancata rielezione.

Per i magistrati, l'Ordinamento previdenziale proposto è migliore in alcuni punti rispetto all'attuale; in particolare vi sono la maggior rendita in caso di invalidità giovanile e le maggiori prestazioni agli orfani, ai figli di pensionati e in caso di decesso.

TABELLA 2 - PRESTAZIONI E DIRITTI ACQUISITI AL 1. GENNAIO 1986*)

Categoria	Minimo Invalidità LCP 1.1.86	Minimo Invalidità DPM 31.12.85	Massimo Vecchiaia LCP 1.1.86
Giudice del Tribunale di Appello	52'453.--	49'914	74'933
Procuratore Pubblico	51'517	49'023	73'595
Sost. Proc. Pubblico	49'878	47'686	71'255
Pretore/G.Istr./G.Trib.Espr.	48'007	45'903	68'581
Sostituto G.Istr.	46'369	44'566	66'241
Giudice dei Minorenni	45'433	43'675	64'904

Categoria	Massimo Vecchiaia DPM 31.12.85	Figli Orfani LCP 1.1.86	Figli Orfani DPM 31.12.85
Giudice del Tribunale di Appello	74'871	6916	5760
		14986	12479
Procuratore Pubblico	73'534	6793	5957
		14720	12256
Sost. Proc. Pubblico	71'529	6577	5502
		14252	11921
Pretore/G.Istr./G.Trib.Espr.	68'855	6330	5297
		13716	11476
Sostituto G.Istr.	66'849	6114	5142
		13248	11142
Giudice dei Minorenni	65'512	5991	5040
		12980	10919

*) Calcoli basati sugli onorari 1985 (punti 130,8) (II semestre)

Si pone ora il problema se lo Stato debba versare la riserva matematica necessaria per ogni giudice al momento della sua entrata nella Cassa pensioni, oppure se esso debba assumersi la differenza tra la rendita che sarà effettivamente percepita dai singoli giudici al momento del pensionamento e quella finanziata tramite i contributi prelevati dalla Cassa pensioni con il nuovo ordinamento. Per i singoli magistrati le due soluzioni sono equivalenti; si preferisce quindi proporre la seconda, per evitare un impegno finanziario immediato di notevole dimensione per lo Stato (cfr. tabella 3.).

TABELLA 3 - RISCATTO DA VERSARE ALLA CASSA PENSIONI PER L' ENTRATA DEI MAGISTRATI

Categoria	Onorario	Onorario assicurato	Valore pro-capite anni riscatto	Valore ris.matem. totale in mio
Tribunale di appello				
- 17/50*	138'155	127'115	300'754.--	5,11
			14 anni	
Proc. Pubblici				
- 2/40*	135'927	124'887	194'823.--	0,38
			13 anni	
Sost.Proc.Pubblici				
- 5/38*	132'027	120'987	101'629.--	0,50
			7 anni	
Giudici istr. Istr.Pretori				
- 18/46*	127'013	115'973	203'185.--	3,65
			12 anni	
Sost.giudici istr.				
- 3/35*	123'114	112'074	67'244.--	0,20
			5 anni	
Giudice dei minorenni				
- 1/44	120'320	109'280	219'653.--	0,21
			15 anni	
			Totale riserva matematica	<u>10.05</u>

Categoria	Premio assicurativo annuo ricorrente	
	<u>Assic.</u>	<u>Stato</u>
Tribunale di appello		
- 17/50*	172'800.--	280'900.--
Proc. Pubblici		
- 2/40*	19'900.--	32'400.--
Sost.Proc.Pubblici		

- 5/38*	48'400.--	78'600.--
Giudici istr. Istr.Pretori		
- 18/46*	167'000.--	271'400.--
Sost.giudici istr.		
- 3/35*	26'900.--	43'700.--
Giudice dei minorenni		
- 1/44	8'700.--	14'200.--
	10.05	721'200.--

Il calcolo della riserva matematica caso per caso determina un maggior onere rispetto alla base di calcolo per categoria: la spesa totale sarà quindi di circa 10,9 mio.

*) Numero ed età media dei magistrati al 31.12.85

Per modificare il sistema di previdenza professionale dei magistrati è necessario ritoccare tre testi legislativi: prima di tutto si deve abrogare l' attuale decreto legislativo sulla previdenza dei magistrati, che resta ovviamente la base del calcolo delle pensioni già maturate; in seguito si propone di ritoccare la legge sugli onorari dei magistrati in modo da compensare l' onere derivante dai contributi alla Cassa pensioni; infine è necessario adeguare la legge sulla Cassa pensioni per tener conto delle particolarità dei magistrati.

Commento ai singoli articoli

Articoli 1

Questo articolo abroga l' attuale decreto sulla previdenza dei magistrati del 1963. I diritti acquisiti dai giudici in carica attualmente e le prestazioni maturate prima dell' entrata in vigore del nuovo ordinamento sono regolati dalle norme transitorie (art. 4 e 5).

Articolo 2

Gli onorari dei magistrati sono rivalutati in modo da compensare il prelievo dei contributi per la Cassa pensioni. La seguente tabella 4 permette di confrontare l' onorario netto attuale con quello proposto. Il leggero aumento compensa la variazione, pure di poche centinaia di franchi all' anno, della rendita di vecchiaia.

Articolo 3

Gli articoli 3 e 4 LCP vengono modificati in modo da prescrivere l' inserimento dei magistrati nella categoria Cassa pensioni e di riservare le norme delle leggi speciali unicamente per i Consiglieri di Stato. Importante è il nuovo articolo 22, cpv. 5. Secondo l' art. 69 della legge organica giudiziaria, i giudici sono collocati a riposo a 70 anni; essi possono chiedere il collocamento a riposo a 65 anni senza particolari condizioni e possono chiederlo a 60 se hanno almeno 20 anni di servizio (dopo l' approvazione del presente Decreto: 30 anni). Si deve quindi prevedere una rivalutazione delle rendite di vecchiaia per gli assicurati pensionati tra i 65 e i 70 anni. Si propone di adottare criteri simili a quelli dell' AVS, cosicché la pensione di un giudice che resta in servizio fino a 70 anni è rivalutata fino al 50% e può giungere al 90% dell' onorario assicurato. La rivalutazione non ha effetto sulle prestazioni ai superstiti in caso di decesso del magistrato; essa corrisponde infatti al controvalore attuariale della prestazione non ricevuta dal magistrato. Ovviamente anche in caso di differimento della rendita la Cassa preleva i contributi secondo gli art. 13 e 14.

Articolo 4

L' art. 4 regola il caso dei magistrati in carica prima dell' entrata in vigore del decreto proposto, per i quali devono essere garantiti segnatamente il diritto di chiedere il collocamento in pensione con più di 60 anni di età e 20 di servizio e quello di una rendita in caso di mancata rielezione. Per quest' ultima si prende come base non

più l' onorario lordo, ma quello coordinato, quindi con una deduzione di 11'040.-- franchi. L' onorario lordo tuttavia è rivalutato rispetto all' attuale di circa il 10 - 11%. La Cassa pensioni assume l' onere per le rendite e le prestazioni finanziate secondo i propri criteri previdenziali a partire dall' entrata in vigore del presente decreto; l' eccedenza è posta a carico dello Stato.

Articolo 5

Le rendite di invalidità, vecchiaia e superstiti relative a magistrati collocati a riposo o decessi prima dell' entrata in vigore del presente decreto saranno ovviamente calcolate secondo le norme in vigore al momento dei relativi eventi e lo Stato continuerà a sopportarne gli oneri finanziari sino alla loro estinzione.

Articolo 6

L' art. 10, cpv. 3 LCP stabilisce che lo stipendio massimo assicurato è pari al tetto della classe speciale, che a sua volta è stabilito in funzione degli onorari dei magistrati.

Attualmente il massimo della classe speciale è pari alla prima classe, più il 40%, più il 12%; rivalutando gli onorari dei magistrati, anche la classe speciale aumenta (prima classe, più il 40%, più il 24%), provocando un innalzamento del massimo assicurabile alla Cassa pensioni, senza una corrispondente rivalutazione del salario. Questo fenomeno favorirebbe alcuni funzionari stipendiati secondo l' art. 7 ter LSTIP, soprattutto medici, i cui diritti previdenziali crescerebbero senza nessuna controprestazione.

Si ritiene perciò equa una loro partecipazione al finanziamento dell' aumento del loro stipendio assicurato, analogamente a quanto avvenne nel 1972 in seguito alla revisione generale della legge stipendi. La ripartizione del finanziamento tra Stato e dipendente corrisponde a quella dei contributi ordinari.

* * * *

Il progetto di decreto legislativo che vi presentiamo è stato sottoposto all' Associazione dei Magistrati, che ha espresso parere favorevole, in seguito all' assicurazione di compensare in modo completo tutti gli oneri supplementari e segnatamente tributari derivanti dalla modifica dell' onorario. L' Associazione dei Magistrati pone tuttavia l' accento sul problema dell' attrattività della Magistratura per potenziali candidati di qualità, che non deve essere messa in pericolo da una marcata diminuzione delle prestazioni finanziarie e previdenziali offerte.

A tale proposito l' associazione stessa rileva: Questo aspetto è ritenuto dall' Associazione Magistrati essenziale anche per i magistrati che saranno eletti in futuro. Ai magistrati ticinesi in carica, ma anche al Consiglio di Stato è certamente presente quanto sia importante contare su forze qualificate, che vantino una solida esperienza professionale. La garanzia ai magistrati di nuova elezione dei diritti previdenziali garantiti ai magistrati oggi in carica rende sicuramente attrattiva la professione e rappresenta indubbiamente un non disprezzabile incentivo ad accettare l' elezione nella magistratura, anche se ciò comporta l' abbandono di una attività professionale indipendente ricca di esperienze e soddisfazioni. I politici, chiamati a chinarsi sulla previdenza dei magistrati, avranno sicuramente modo di esaminare questo aspetto e di decidere con cognizione di causa. L' esigenza di un minimo di trent' anni per raggiungere il tetto della pensione, non solo potrà avere effetti disincentivanti, ma provocherà inevitabilmente un ringiovanimento ulteriore della magistratura.

Val forse la pena rilevare che, se è vero che nel nostro Cantone molti sono i magistrati relativamente giovani, è però anche vero che altrettanti accedono alle diverse cariche della magistratura tra i 30 e i 40 anni di età, quando la loro preparazione specifica e la loro esperienza personale sono tali da meglio consigliarli nello svolgimento della loro funzione. Essi risulterebbero però inevitabilmente svantaggiati in fine di carriera dalla normativa previdenziale proposta, che li pone sostanzialmente sul medesimo piano di un funzionario amministrativo.

Anche questa prerogativa, che ai magistrati in carica appare irrinunciabile anche per i futuri colleghi, contribuisce a rendere attrattiva la magistratura.

Per quanto attiene poi alla garanzia del pensionamento (progressivo) in caso di mancata conferma, essa riveste non solo carattere d' incentivo, ma è un aspetto indissolubilmente connesso all' indipendenza della magistratura. In un Cantone come il nostro, in cui la magistratura è elettiva e non di carriera, occorre evitare che, anche se a livello soltanto inconscio, l' assillo della riconferma in elezione popolare o parlamentare possa pregiudicare l' indipendenza di giudizio e l' imparzialità del magistrato.

A chi sostiene che il rischio della mancata rielezione è del tutto teorico, appare facile contrapporre che il solo fatto dell' amovibilità del magistrato basta per renderlo dipendente dalle forze politiche. E' pertanto indispensabile che tale rapporto si limiti il più possibile ad aspetti formali: un compenso, pur parziale, per il caso

di mancata conferma, riduce di parecchio la contingenza di un' eventuale dipendenza dei magistrati dalla volontà degli enti politici o partitici. Si tratta di ragioni di fondo, peculiari del ruolo del magistrato e che solo egli è in grado di cogliere con la sensibilità di chi ne è toccato direttamente.

La Commissione amministrativa della Cassa si è pronunciata favorevolmente sul progetto.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l' espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, C. Generali

Il Cancelliere, A. Crivelli

TABELLA 4

CATEGORIA	ONORARIO BASE CL 1 + 40% (%)	DEDUZIONI		INFORTUNI
		AVS	AD	
Giudici Tribuno di appello	124'785	6'239.25	208.80	985.95
	138'155	6'907.75	208.80	985.95
Proc. Pubbl.	122'557	6'127.85	208.80	985.95
	135'927	6'796.35	208.80	985.95
Sost. Proc. Pubbl.	119'214	5'960.70	208.80	985.95
	132'027	6'601.35	208.80	985.95
Giudici Istr.	114'758	5'737.90	208.80	985.95
Pretori				
Giudici Trib.Espr.	127'013	6'350.60	208.80	985.95
Sost. Giudici	111'415	5'570.75	208.80	985.95
Istruttori	123'114	6'155.70	208.80	985.95
Giudice	109'187	5'459.35	208.80	985.95
Minorenni	120'320	6'016.40	208.80	985.95

CATEGORIA	CASSA PENSIONI	*ONORARIO NETTO	SITUAZIONE
Giudici Tribuno di appello	---	117'351.--	**Attuale 1985
	10'169.20	119'883.30	Proposta 1986
Proc. Pubbl.	---	115'234.40	Attuale 1985
	9'990.95	117'944.95	Proposta 1986
Sost. Proc. Pubbl.	---	112'058.55	Attuale 1985
	9'678.95	114'551.95	Proposta 1986
Giudici Istr.	---	107'825.35	Attuale 1985
Pretori			
Giudici Trib.Espr.	9'277.85	110'189.75	Proposta 1986
Sost. Giudici	---	104'649.50	Attuale 1985
Istruttori	8'965.90	106'797.65	Proposta 1986

Giudice	---	102'532.90	Attuale 1985
Minorenni	8'743.05	104'373.80	Proposta 1986

* L' aumento tiene conto del maggior onere fiscale

** Il semestre

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

concernente la previdenza a favore dei magistrati dell' ordine giudiziario

Il Gran Consiglio della Repubblica e Cantone Ticino

- visto il messaggio 8 ottobre 1985 n. 2978 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a:

Articolo 1

Il decreto legislativo concernente la previdenza a favore dei magistrati del 9 luglio 1963 è abrogato.

Articolo 2

La legge sugli onorari dei magistrati del 14 maggio 1973 è modificata come segue:

Art. 1

L' onorario dei magistrati è calcolato sulla base delle seguenti percentuali dello stipendio massimo previsto per i funzionari iscritti alla 1.a classe d' organico, compreso l' aumento straordinario dell' articolo 7 bis, cpv. 1 della legge sugli stipendi:

1. Giudici del Tribunale di Appello	124%
2. a) Procuratori pubblici	122%
b) Sostituti procuratori pubblici	118,5%
3. Giudici Istruttori, Pretori, Presidenti Tribunale espropriazione Sopra e Sotto Ceneri	114%
4. a) Sostituti Giudici istruttori	110,5%
b) Giudice dei minorenni	108%

Articolo 3

La legge sulla Cassa pensioni dei dipendenti statali e dei docenti del 14 settembre 1976 è modificata come segue:

Art. 3, cpv. 2

Per il Consiglio di Stato valgono le norme della legge speciale.

Art. 4, cpv. 1

Sono obbligatoriamente iscritti alla Cassa pensioni i magistrati dell' ordine giudiziario e i dipendenti dello Stato definiti all' art. 1 della legge sull' ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti (omissis).

Art. 22, cpv. 5 (nuovo)

La percentuale della rendita di vecchiaia degli assicurati che per particolari disposizioni legali sono collocati a riposo dopo i 65 anni è aumentata di un decimo per ogni anno intero supplementare di assicurazione.

Articolo 4

1 Ai magistrati in carica prima dell' entrata in vigore del presente decreto legislativo sono garantiti i diritti

acquisiti, segnatamente quello del pensionamento anticipato e della rendita in caso di mancata rielezione.

2 In caso di dimissioni tali magistrati ricevono una liquidazione secondo l' art. 7 LCP per il periodo dopo il; per il periodo precedente essi hanno diritto a un' indennità di liquidazione calcolata in applicazione dei tassi e delle aliquote di coordinamento previsti dalla LCP, dell' onorario assicurato percepito durante gli anni prestati come magistrato o funzionario, senza computo d' interessi. L' indennità è sottoposta ai vincoli stabiliti dall' art. 7 LCP.

3 Per i magistrati in carica al momento dell' entrata in vigore del presente decreto, la Cassa pensioni assume l' onere delle rendite calcolate assumendo come data d' affiliazione il--

4 Gli oneri per i diritti acquisiti e le rendite non finanziati mediante contributi alla Cassa pensioni sono assunti dallo Stato.

Articolo 5

I pensionamenti anteriori all' entrata in vigore del presente decreto legislativo soggiacciono alle norme in base alle quali furono pronunciati e sono adeguate al rincaro secondo la legge speciale.

Articolo 6

In deroga all' art. 14 cpv. 1, lett. c) LCP, per i funzionari il cui stipendio assicurato aumenta a causa del cambiamento del massimo assicurabile secondo l' art. 10, cpv. 3 LCP, viene versato alla Cassa pensioni il relativo capitale di copertura, a carico dello Stato per il 62% e del dipendente per il 38% entro il 31.12.86.

Articolo 7

Decorsi i termini per l' esercizio del diritto di referendum, il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il